

STATUTO

**ABA COMMUNITY SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA MONTI IBLEI 45

Numero REA: RG - 432687

Codice fiscale: 01745630887

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Rep. n. 50446 Racc. n. 17081

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi delle leggi regionali per l'occupazione giovanile n.37/78, n.125/80 e n.25/93, nonché della legge nazionale n.44/86, della legge nazionale n.381/91 e della legge nazionale n.59/92 ed, inoltre, del decreto legislativo n.460 del 4 dicembre 1997, della legge regionale n.22/86, con particolare specifica per i settori inerenti minori, disabili, anziani e comunità, e della legge nazionale n.328/2000, una società cooperativa sociale di tipo 'A' denominata 'ABA COMMUNITY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS'. Alla cooperativa si applicano le disposizioni delle suddette leggi in tema di cooperative sociali, le norme del codice civile in materia di società cooperativa in quanto compatibili con le leggi speciali nonché, sempre in quanto compatibili e fermo restando il disposto dell'art. 2519 secondo comma cod. civ., le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede)

La società ha sede legale nel Comune di Ragusa.

L'organo amministrativo della Cooperativa potrà istituire altrove uffici amministrativi, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza e/o unità locali operative, non aventi carattere di sede secondaria, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa avrà durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi socio sanitari, assistenziali, educativi, culturali e formativi. I soci della cooperativa, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, intendono ottenere continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti

mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Art. 5 (Oggetto)

Considerato lo scopo mutualistico nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

- lo svolgimento di attività e servizi educativi, ludico ricreativi, formativi e culturali, quali, solo a titolo esemplificativo, gli asili nido, comunità alloggio per disabili, minori, famiglie e anziani, assistenza domiciliare integrata, assistenza ed interventi di tipo psico educativo rivolti a particolari categorie di persone vulnerabili quali a titolo esemplificativo i soggetti portatori di handicap sia fisico che psichico, malati terminali, alcolisti etc., con particolare riferimento ai soggetti con disturbi dello spettro autistico;
- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi quali, a titolo esemplificativo, centri di aggregazione polifunzionale, equipe psico-sociopedagogica, spazio neutro, educativa domiciliare, assistenza domiciliare integrata, centri residenziali, diurni, di accoglienza e di socializzazione, centri di avviamento allo sport e sportivi, centri di riabilitazione, centri di ricerca e quant'altro sia necessario, ivi compresa la gestione di mense, per favorire un'adeguata integrazione delle categorie svantaggiate anche per il tramite dell'inserimento lavorativo nonchè delle attività occupazionali, attività di vita quotidiana 'ADL' (Activities Daily Living) ed attività strumentali di vita quotidiana 'IADL' (Instrumental Activities Daily Living);
- lo svolgimento di attività didattica tesa a promuovere, oltre allo sviluppo psico-intellettuale, lo scambio interculturale, così da arricchire il patrimonio culturale sia dei beneficiari che delle loro famiglie, come, a solo titolo esemplificativo, attività scolastiche nei vari gradi, organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località turistiche e termali nella formula del turismo sociale etc.;
- attività di agricoltura sociale comprensiva della trasformazione e vendita dei prodotti, tesa al recupero socio-economico-relazionale di soggetti, siano essi minori, famiglie e disabili, in situazione di indigenza e/o emarginazione sociale ed a favorire il recupero del rapporto uomo-natura;
- la realizzazione e/o gestione di 'RSA', case di riposo per

anziani anche in convezione con gli enti pubblici e privati;
- la gestione di corsi di istruzione e formazione professionale anche in convezione con enti pubblici e privati;
- la gestione di servizi di assistenza sanitaria, ambulatoriale e domiciliare anche in convenzione con enti pubblici e privati;
- la gestione di musei, biblioteche, parchi pubblici, aree verdi e demaniali in genere;
- l'organizzazione di manifestazioni, eventi, spettacoli a carattere ludico ricreativo finalizzati alla socialità delle comunità ed al recupero delle tradizioni popolari.

La Cooperativa intende operare nel settore della gestione dei servizi sociali verso i più deboli con particolare riferimento a minori, disabili, anziani ed immigrati.

Ove per lo svolgimento di una o più delle attività previste nell'oggetto sociale fosse necessario avvalersi di personale allo scopo abilitato o iscritto in appositi albi professionali, le relative attività saranno svolte, secondo legge, da professionisti abilitati iscritti nei relativi albi. Il tutto purchè nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente e con esclusione di qualsiasi attività non consentita dalla Legge o non compatibile con la forma giuridica adottata.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) persone fisiche capaci di agire che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che abbiano una qualifica e/o specifiche competenze attinenti all'oggetto sociale;
- 2) personale tecnico ed amministrativo nel numero necessario al buon funzionamento dell'Ente.

Fermo restando il disposto dell'art. 2522 secondo comma cod. civ., possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto quanto indicato dall'art. 11 della legge n. 381/91 sulle cooperative sociali.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione fermo restando che, al termine di un periodo massimo di cinque (5) anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, in misura non inferiore e non superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ferme restando le inderogabili disposizioni di Legge, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui infra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che - senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo - svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale di cui infra mediante impugnazione promossa con atto pervenuto alla Cooperativa, a mezzo raccomandata, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi; resta fermo il disposto dell'art. 2533 c.c..

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma di Legge o di Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del Socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente Statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo si procede alla liquidazione.

Art. 16 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote del valore nominale non inferiore ad Euro cento (Euro 100,00)

e non superiore al massimo di legge;

2) dal fondo di riserva legale;

3) dal fondo di riserva straordinaria a fronte di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri ed in genere per scopi di previdenza, assistenza e mutualità;

4) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 18 (Trasferimento delle quote)

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui infra, fermo il disposto dell'art. 2530 c.c..

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, redatto con i criteri e corredato dei documenti previsti dalla Legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni (180 gg.) qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni consentite dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59,

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

e) al fondo di riserva straordinaria di cui al punto 3) dell'articolo 17 o ad altri fondi di riserva indivisibili.

Gli utili non assegnati in conformità a quanto previsto nei punti precedenti devono essere destinati a fini mutualistici.

Art. 20 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della vigente normativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 22 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente 'statuto' nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti e per come consentito dalla Legge;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla Legge, dell'Organo di Controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo equipollente),

inviata almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ove non diversamente disposto dal presente 'statuto' o dalla legge; restano pertanto salve le disposizioni del presente 'statuto' o della Legge che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (il Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove,

eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto di legge.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 29 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 30 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 (Organo di Controllo)

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore secondo quanto previsto dall'art. 2543 cod. civ. e dalle leggi vigenti.

All'Organo di Controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola Arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente; il tutto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 5/2003.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la

società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, entro trenta giorni dalla nomina.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

A norma dell'articolo 2514 del cod.civ. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e, comunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi e, comunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91 e le altre disposizioni di Legge.

Firmato SCIVERES MARIA CONCETTA

Firmato MARLA ALESSANDRELLO

Firmato VALERIA SCIBILIA

Firmato GIOVANNI LIVIA NOTAIO